

Publicato il 24/04/2024



N. 01238/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01917/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2023, proposto da

- Nikron Pultrusion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Grella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cesare Battisti n. 21;

contro

- il Comune di Tribiano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n.4;

- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – A.R.P.A. della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella Battaini ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Rosellini n. 17, presso la propria sede;

- la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitan pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede

della propria Avvocatura;

- l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

- Filp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Salvemini e Marco Alfonso Giuliana ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Caccialepori n. 5/A;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale del Comune di Tribiano n. 27 dell'11 luglio 2023, notificata in pari data, recante ordine nei confronti della ricorrente di sospensione dell'attività generante emissioni in atmosfera e di svolgere le verifiche prescritte dall'A.R.P.A. nella relazione trasmessa in data 4 luglio 2023;

- della relazione dell'A.R.P.A. del 4 luglio 2023 richiamata nel provvedimento sindacale;

- con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tribiano, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e di Filp S.r.l.;

Vista l'ordinanza n. 1013/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista l'istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. depositata in giudizio dalla controinteressata Filp S.r.l. in data 19 febbraio 2024, con cui è stata chiesta la condanna della Città Metropolitana di Milano all'esibizione in forma integrale e senza omissioni della documentazione richiesta in data in data 5 dicembre 2023, ovvero di prendere visione ed estrarre copia delle ordinanze, delle autorizzazioni ambientali e degli atti relativi ai procedimenti amministrativi pendenti nei confronti di Nikron S.r.l., con riguardo all'insediamento di Viale Addetta n. 15, Tribiano (MI), nonché di tutti gli atti e i documenti presupposti, connessi e susseguenti agli

stessi;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ricorrente principale Nikron S.r.l. e della Città Metropolitana di Milano con riguardo all'istanza ostensiva formulata da Filp S.r.l.;

Vista la domanda di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dalla difesa del Comune di Tribiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 23 aprile 2024, il consigliere Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente principale, Nikron Pultrusion S.r.l., svolge presso l'impianto ubicato a Tribiano, in Viale Addetta n. 15, l'attività di produzione, attraverso il processo di "*pultrusione*", di manufatti in vetro resina (lastre, fogli, tubi e profili) destinati all'utilizzo in edilizia e per impianti elettrici. A seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini della presenza in loco di molestie olfattive, il Comune di Tribiano ha chiesto ad A.R.P.A. di effettuare un'ispezione presso il predetto stabilimento; all'esito dell'ispezione, che è stata effettuata in data 30 giugno 2023, sono state riscontrate le segnalate molestie olfattive ed è stata altresì rilevata l'esistenza di un punto di emissione in atmosfera, in assenza di previa autorizzazione. In ragione di ciò, l'A.R.P.A., in data 4 luglio 2023, ha trasmesso al Comune di Tribiano una relazione, attraverso la quale ha proposto al predetto Ente di adottare nei confronti di Nikron un'ordinanza contingibile e urgente finalizzata "*alla sospensione immediata di tutte le attività che generano emissioni in atmosfera soggette all'ottenimento di preventiva autorizzazione di cui alla parte V Titolo I del D.lgs. 152/2006*". In data 5 luglio 2023, il Comune di Tribiano ha comunicato a Nikron l'avvio del procedimento per l'eventuale adozione di un'ordinanza, come da richiesta di A.R.P.A.; in data 10 luglio 2023, Nikron ha trasmesso una memoria con cui ha chiesto l'archiviazione del procedimento,

contestando la sussistenza dei presupposti per l'adozione della prospettata ordinanza e segnalando altresì l'avvenuta presentazione dell'istanza per conseguire l'autorizzazione unica ambientale da parte della Città Metropolitana di Milano. All'esito del procedimento, in data 11 luglio 2023, il Comune ha adottato l'ordinanza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, con cui ha sospeso in via immediata lo svolgimento di tutte le attività riferibili allo stabilimento di Nikron e soggette all'ottenimento di preventiva autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, fino al conseguimento del necessario titolo autorizzatorio.

Assumendo l'illegittimità della predetta ordinanza comunale, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Tribiano, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e Filp S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con l'ordinanza n. 1013/2023 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

2. La controinteressata Filp S.r.l. gestisce in un compendio attiguo a quello della ricorrente principale Nikron un impianto di produzione di tubi e lastre termoindurenti, in forza della stipula con quest'ultima di un contratto di servizi. Tuttavia dopo l'insorgere delle problematiche relative alle molestie olfattive riferibili all'impianto gestito da Nikron, Filp ha posto fine alla predetta collaborazione, recedendo dal contratto di servizi stipulato con Nikron. In seguito all'emanazione dell'ordinanza comunale, contestata attraverso il presente giudizio, con cui è stata imposta la sospensione dell'attività generante emissioni in atmosfera a Nikron – non seguita però dalla sua interruzione, nemmeno all'esito della reiezione della domanda cautelare proposta in questo giudizio – la controinteressata Filp ha chiesto, con istanza del 5 dicembre 2023, alla Città Metropolitana di Milano l'accesso alle autorizzazioni ambientali e agli atti relativi ai procedimenti

amministrativi pendenti nei confronti di Nikron, con riguardo all'insediamento di Tribiano, Viale Addetta n. 15. In data 16 gennaio 2024, la Città Metropolitana di Milano ha comunicato a Filp S.r.l. il diniego di accesso alla documentazione richiesta.

Con l'istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. depositata in giudizio dalla controinteressata Filp S.r.l. in data 19 febbraio 2024 (previa notifica in data 14 febbraio 2024), è stata chiesta la condanna della Città Metropolitana di Milano all'esibizione in forma integrale e senza omissioni della documentazione richiesta il 5 dicembre 2023 dalla predetta controinteressata, ovvero (i) dell'Ordinanza sindacale del Comune di Tribiano n. 27/2023 e relativi allegati e/o atti presupposti e conseguenti, (ii) dell'istanza di adesione all'Autorizzazione ex art. 272 del D. Lgs. n. 152 del 2006 presentata da Nikron S.r.l. in data 17 luglio 2023, per l'esercizio di attività in deroga e relativi allegati, (iii) dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e relativi allegati, presentata da Nikron S.r.l. in data 3 luglio 2023, (iv) del verbale della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Città Metropolitana di Milano in data 4 luglio 2023, e di tutti gli atti, pareri, documenti e valutazioni tecniche in essa prodotti, (v) dell'esito del sopralluogo effettuato da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano in data 27 novembre 2023 e relativi allegati e/o atti presupposti e conseguenti, (vi) nonché di tutti gli atti e i documenti presupposti, connessi e susseguenti a quelli sopra elencati, sebbene non identificabili con numero di protocollo e data.

Si sono costituite in giudizio, con riguardo all'istanza ostensiva formulata da Filp S.r.l., la ricorrente principale Nikron S.r.l. e la Città Metropolitana di Milano, che hanno chiesto il rigetto della citata istanza.

In prossimità della camera di consiglio destinata all'esame dell'istanza di accesso, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, i difensori delle parti resistenti, ossia della Città

Metropolitana, del Comune di Tribiano e di Nikron hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., mentre nel merito ne hanno chiesto il rigetto; la controinteressata ha controdedotto alle eccezioni formulate dalle controparti processuali, deducendone l'infondatezza, e ha insistito per l'accoglimento dell'istanza da essa proposta.

3. Alla camera di consiglio del 23 aprile 2024, fissata per la trattazione della domanda incidentale formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio, preso atto dell'istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dalla difesa del Comune di Tribiano e uditi i difensori delle altre parti, ha trattenuto in decisione la causa, limitatamente alla predetta istanza.

4. La domanda formulata da Filp S.r.l. ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è inammissibile per carenza di legittimazione.

4.1. Il giudizio principale in cui si innesta la predetta istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. riguarda esclusivamente la legittimità dell'ordinanza del Comune di Tribiano n. 27 dell'11 luglio 2023 che ha ordinato a Nikron S.r.l. di sospendere le emissioni in atmosfera in assenza di qualsivoglia titolo, fino all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006; Filp S.r.l., di cui è dubbia anche la posizione di controinteressata in senso proprio nel presente giudizio, non ha proposto ad oggi né ricorso incidentale, né domande riconvenzionali. In seguito all'emanazione dell'ordinanza comunale, la ricorrente principale Nikron ha conseguito dei titoli autorizzatori e ha ripreso la propria attività; alcuni di questi provvedimenti, adottati successivamente alla proposizione del ricorso oggetto di scrutinio e quindi logicamente estranei al thema decidendum del giudizio, sono stati impugnati dalla controinteressata Filp con un separato ricorso (R.G. n. 93/2024, incardinato presso la Terza Sezione di questo Tribunale e la cui istanza cautelare è stata respinta con l'ordinanza 19 febbraio 2024, n. 176).

Quindi, oltre a essere estranea e non pertinente rispetto al presente giudizio, la

richiesta ostensiva è stata altresì rivolta alla Città Metropolitana di Milano, la quale, sebbene evocata in giudizio dalla ricorrente principale, non risulta rivestire la posizione né di parte resistente, né di soggetto controinteressato (tanto da non costituirsi, se non successivamente alla proposizione dell'istanza di Filp, attualmente oggetto di esame).

Si è pertanto al cospetto di una istanza ostensiva rivolta a un soggetto terzo rispetto al processo e finalizzata ad ampliare inammissibilmente la materia del contendere, in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4, secondo cui l'accesso in corso di causa – anche al fine di distinguerlo dal procedimento disciplinato dal comma 1 dell'art. 116 cod. proc. amm. – è «*un accesso difensivo “qualificato” dalla circostanza che la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche che sono state fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento*».

Nella specie, l'istanza di cui all'art. 116 cod. proc. amm. avrebbe dovuto essere proposta in via autonoma (comma 1), oppure verosimilmente nell'ambito del giudizio R.G. n. 93/2024 incardinato presso la Terza Sezione di questo Tribunale (comma 2).

A conforto di tale conclusione può richiamarsi una condivisibile giurisprudenza, secondo la quale «*la facoltà di azionare la tutela in materia di accesso anche in pendenza di giudizio, attesa la finalità istruttoria di tale strumento processuale, può essere riconosciuta solo alla parte ricorrente nel giudizio principale; per cui, attesa la posizione di controinteressata della Frimat, e non avendo la stessa proposto alcuna domanda sostanziale, neppure in via incidentale o riconvenzionale, nell'ambito del ricorso principale, non le può essere riconosciuto il potere processuale d'innestare all'interno di quest'ultimo giudizio, il ricorso incidentale previsto dall'art. 116, comma 2, c.p.a., avente natura strumentale rispetto ad un'azione già incardinata, ferma restando, ovviamente la possibilità di proporre un autonomo processo di accesso*» (T.A.R. Veneto, I, ord. 26 maggio

2017, n. 512).

4.2. In conclusione, l'istanza di accesso formulata dalla controinteressata Filp S.r.l., ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione.

5. La pronuncia sulle spese viene rinviata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) dichiara inammissibile la domanda formulata dalla controinteressata Filp S.r.l., ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

Spese al definitivo.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO